

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1968

Assunzione di idonei dei pubblici concorsi
indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si è in questi ultimi tempi resa particolarmente pesante a causa dell'esodo assai più elevato del previsto di dipendenti (circa 12.000 unità contro i 5.000 previsti) determinato dall'applicazione della legge 15 febbraio 1967, n. 40, la quale ha peraltro pienamente raggiunto lo scopo di eliminare, dai livelli più bassi delle qualifiche dell'esercizio, personale anziano non più atto a disimpegnare compiti di fatica o di attività che richiedono la pienezza dei mezzi fisici a disposizione.

In conseguenza di quanto sopra e della circostanza che — a seguito delle iniziative di rilancio del mezzo ferroviario il traffico segna positivi aspetti di ripresa — si rende indispensabile coprire entro certi limiti gli organici fortemente ridotti.

A tale scopo e nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di reclutamento del

personale ferroviario, l'Azienda ha studiato e predisposto un programma di concorsi, il quale però, per dare i suoi frutti, richiede circa un anno, mentre si palesa necessaria l'adozione di un provvedimento più sollecitato, che valga — fra l'altro — ad attenuare il malcontento del personale in servizio, che ha un arretrato di ferie non godute.

Di fronte a quanto sopra esposto sta il fatto che l'Azienda con l'ultima serie di concorsi espletati ha coperto n. 6.521 posti contro ben 328.500 candidati concorrenti di cui ben 64.457 hanno riportato l'idoneità oltre le graduatorie, ma non hanno potuto ottenere ovviamente l'assunzione per compiti di cui sono stati riconosciuti capaci.

Si prevede per certo che questo enorme numero di idonei si riverserà quasi per intero nei nuovi concorsi, rendendone ancora più lungo e laborioso lo sviluppo; mentre ove si procedesse ad una loro sollecita assunzione nello stretto limite dei posti occor-

renti, si darebbe un notevole contributo all'alleviamento della disoccupazione, si eviterebbe che restino disattese le speranze di buona parte degli idonei (che appartengono a categorie modeste di lavoratori), si porterebbe un rimedio efficace e pronto alla carenza di personale, e — infine — si eviterebbero lunghe e costose procedure concorsuali per riesaminare in gran parte persone già dichiarate idonee.

L'articolo 16 dello Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e modificato dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, già prevede la possibilità di assunzione degli idonei fino al limite del 40 per cento dei posti messi a concorso; elevando tale limite fino a quello necessario per coprire le vacanze in atto si otterrebbero tutti gli evidenti vantaggi più sopra esposti.

Il disegno di legge che si propone vuole realizzare appunto lo scopo di coprire le deficienze che già sussistono e che si verificheranno fino al 31 dicembre 1968 nella qualifica di Manovale mediante l'assunzione degli idonei provenienti dal concorso a 400

posti di Manovratore in prova di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

Si prevede inoltre nel limitato periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge la facoltà di elevare la percentuale stabilita dal citato articolo 16 per quanto riguarda l'assunzione, sempre al fine di ricoprire i posti vacanti nelle singole carriere, di idonei oltre i vincitori degli ultimi concorsi banditi per le singole qualifiche anche se le relative graduatorie siano state approvate da oltre due anni.

Le facoltà di cui sopra saranno esercitate mediante decreti ministeriali.

Con il disegno di legge proposto l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato potrà così fronteggiare con tempestività l'attuale precaria situazione di personale nonché adeguare gli organici in relazione dell'effettivo fabbisogno, in modo da poter garantire il particolare e delicato servizio pubblico che svolge, andando nel contempo incontro alle aspettative di numerosi cittadini che in massa hanno partecipato e superato le prove dei concorsi già espletati e che, nella maggior parte, sarebbero altrimenti costretti a presentare domanda per partecipare ai nuovi concorsi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di provvedere, entro il 31 dicembre 1968, alla copertura dei posti disponibili nella qualifica di Manovale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante reclutamento nella qualifica stessa degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a 400 posti di Manovratore in prova, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

Lo stesso Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente

legge, ad assumere, per la copertura dei posti disponibili da destinare a pubblici concorsi nelle singole carriere dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, gli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica ed anche oltre i limiti previsti dall'articolo 16, terzo comma della legge 26 marzo 1958, numero 425 e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma, sono da considerare come carriere distinte le diverse specialità o mestieri previsti per i concorsi ad Operaio qualificato.

Tutte le assunzioni di cui sopra possono avvenire anche in sede diversa da quella per la quale gli interessati hanno concorso.

Le suddette facoltà saranno esercitate mediante decreti del Ministro dei trasporti, con i quali saranno stabiliti i quantitativi degli idonei da assumere.